

(N. 586-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1949 (V. Stampato N. 562)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1949

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946,
approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512.

ONCREVOLI SENATORI. — Durante la guerra il Governo egiziano con senso di umanità provvedeva all'assistenza dei nostri connazionali bisognosi e alle necessità degli ospedali, delle opere filantropiche italiane e al soccorso delle vittime delle incursioni aeree.

Per affrontare le ingenti spese il Governo egiziano usufruiva dei fondi liquidi sequestrati agli italiani in epoca precedente, come pure aveva effettuato il sequestro dei loro beni immobili.

Finita la guerra, tra il Governo italiano e quello egiziano si firmava un accordo a Parigi il 10 settembre 1946, successivamente approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512, col quale si regolavano i rapporti sospesi tra i due Paesi in dipendenza dei provvedimenti adottati dal

Governo egiziano durante la guerra. Veniva revocato il sequestro dei beni immobili mentre il Governo italiano assumeva l'obbligo di rimborsare ai cittadini italiani residenti in Egitto le somme prelevate dal Governo egiziano per lo scopo sopra indicato. In relazione a codesti accordi il Governo egiziano revocava senz'altro il sequestro sui beni immobili che ritornavano in possesso dei legittimi proprietari. La posizione dei proprietari di fondi liquidi, assorbiti nelle spese già dette, non veniva risolta con la stessa sollecitudine: questo disegno di legge ha il preciso compito di definire la questione.

Il Governo italiano aveva affrontato il problema con un provvedimento formale stanziando nell'esercizio del bilancio del Tesoro 1947-

1948 la somma di 4 miliardi e 300 milioni corrispondenti ai crediti dei cittadini italiani residenti in Egitto per i fondi liquidi assorbiti da codeste spese.

Interveniva però successivamente il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 10 febbraio 1949 esprimendo il parere « che per dare esecuzione a tale disposizione dell'Accordo, occorre l'emaneazione di un apposito provvedimento legislativo che attribuisca agli interessati il *diritto* al rimborso nei confronti del Tesoro italiano ».

Il presente disegno di legge, che sottoponia, onorevoli senatori, alla vostra approvazione, ottemperando a codesto preciso parere del Consiglio di Stato, determina un diritto effet-

tivo di rimborso per i privati, che prima era rimasto nell'ambito di una norma di natura formale. Il disegno si compone di sei articoli chiari e precisi che non hanno bisogno di commento. Diciamo soltanto a titolo di conclusione che provvedere al rimborso dei fondi liquidi ai nostri connazionali residenti in Egitto non è soltanto un problema di carattere giuridico, ma una esigenza di umana comprensione per tanta gente che per troppo tempo è rimasta in gravi difficoltà economiche. Per questo il disegno di legge ha carattere di urgenza ed un senso di equità impone che venga sollecitamente approvato.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il quale provvederà al pagamento agli aventi diritto in applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512, e dagli scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227.

Art. 2.

Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalità e residenza, i titoli e l'entità del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere dirette al Ministero del tesoro in Roma o all'Ufficio del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di mesi sei per i residenti all'estero. Restano valide le domande e le documentazioni già presentate.

Art. 3.

Il pagamento sarà effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese. Nei limiti delle disponibilità del Tesoro italiano in lire egiziane il pagamento potrà essere effettuato in detta valuta, esclusivamente a favore degli aventi diritto residenti in Egitto, dietro esplicita richiesta degli interessati.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

Art. 5.

Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1947-48, al capitolo 347-*quater* (Rendiconto Ministero del tesoro, parte straordinaria, spese diverse) e, per l'esercizio 1948-49, al capitolo 547-*bis*.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.